



Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

A.C. 849, A.C. 903

Dossier n° 44 - Seconda edizione
22 febbraio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	849	903
Titolo:	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972	Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Formentini	Quartapelle Procopio
Firma dell'Accordo:	Sì	
Iter al Senato:	No	
Numero di articoli:	6	6
Date:		
presentazione:	1 febbraio 2023	20 febbraio 2023
assegnazione:	16 febbraio 2023	
Commissioni competenti:	III Affari esteri	III Affari esteri
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, X Attività produttive e XIV Politiche UE	

Premessa

Le proposte di legge in esame (A.C. 849 e A.C. 903) prevedono l'autorizzazione **all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione** sul controllo e la marchiatura degli oggetti in **metalli preziosi**, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

A tal proposito si ricorda che nella XVIII legislatura un identico disegno di legge [A.C.3307](#) è stato approvato dalla Commissione Affari esteri e comunitari il 16 marzo 2022, senza tuttavia essere licenziato dall'Assemblea prima del termine della legislatura.

La **Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi** (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») è un trattato internazionale, firmato il **15 novembre 1972** a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia Svizzera.

Successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati (*tra parentesi la data di entrata in vigore*): Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggio 2007), Slovenia (5 marzo 2009), Croazia (19 marzo 2018) e Serbia (24 giugno 2020).

La Convenzione ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, anche attraverso l'armonizzazione degli standard e delle norme tecniche, e di garantire un'adeguata tutela del consumatore. L'ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metalli preziosi. A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il **primo marchio di garanzia internazionale** – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo

circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).

Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di **platino, oro, palladio e argento**, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione. di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti».

Contenuto dell'accordo

Il testo della Convenzione è costituito da **15 articoli**, un breve **preambolo** e **due allegati tecnici**.

Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a:

- *Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione;*
- *Raccolta di atti del Comitato permanente.*

Capitolo I – Portata ed applicazione

L'**art. 1** stabilisce che i lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, tranne che in caso di prova saltuaria come previsto dal successivo art.6 dell'articolo 6. Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.

L'**art. 2** definisce l'ambito di applicazione della Convenzione e precisa che per «lavori in metallo prezioso» si intendono i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell'allegato I.

L'**art. 3** stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, precisamente:

a) essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5;

b) soddisfare alle esigenze tecniche di cui all'allegato I;

c) essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell'allegato II;

d) essere provvisti dei marchi prescritti nell'allegato II.

Il secondo paragrafo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subito la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

L'**art. 4** esclude dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.

Capitolo II – Controlli e sanzioni

L'**art. 5** prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici di controllo e punzonatura autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.

L'**art. 6** precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

L'**art. 7** contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.

L'**art. 8** prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.

Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio comune.

L'**art. 9** indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

Capitolo III – Comitato permanente ed emendamenti

L'**art. 10** istituisce il Comitato permanente (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative. Specifica, in particolare che il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione; si riunisce almeno una volta all'anno e adotta le sue decisioni all'unanimità.

L'**art. 11** disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.

Capitolo IV – Disposizioni finali

L'**art. 12** indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.

L'**art. 13** prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali

L'**art. 14** stabilisce che ogni Stato aderente può recedere dalla Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario.

L'**art. 15** prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione.

L'**Allegato I** fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario) e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- campo di applicazione;
- titoli riconosciuti;
- tolleranze ammesse;
- utilizzo di saldature;
- presenza di parti in metallo non prezioso;
- presenza di sostanze non metalliche;
- rivestimenti.
-

L'**Allegato II** disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

- i metodi di analisi;
- il campionamento;
- la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

Iter procedurale di adesione dell'Italia

Come precisato dal Governo nella documentazione allegata all'A.C. 3307 (XVIII legislatura), sulla base della procedura prevista dalla Convenzione (artt. 12 e 13), **nel luglio 2010**, il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri, cui è seguita, l'**11 marzo 2011**, la richiesta formale di adesione presentata al Segretariato della Convenzione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico, mediante l'invio del modulo di domanda di adesione, completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.

Nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (*Inspection team*) presso i laboratori nazionali, come previsto dall'art. 12 della Convenzione, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il **10 ottobre 2018** dall'Ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'Ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga ed impegnativa trattativa diplomatica sul **veto posto** dalla **Repubblica ceca** per questioni tecniche superate solo nel **giugno 2017**.

Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

Relazioni allegata

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime è allegata unicamente la relazione illustrativa.

Contenuto delle proposte di legge di ratifica

Le proposte di legge si compongono di 6 articoli. Gli **articoli 1 e 2** autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.

L'**articolo 3** dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'**articolo 5** della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'**articolo 7** della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'**articolo 34**, comma 1, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150](#), identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 1 del DPR n. 150/2002 il **marchio d'identificazione** è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

L'**articolo 4** valuta gli oneri del provvedimento pari a **euro 10.680 annui** a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il paragrafo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione al comma in esame si segnala la necessità di aggiornarne il contenuto alla luce delle nuove previsioni di bilancio.

L'**articolo 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che per l'attuazione della Convenzione, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6**, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.